

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 1° novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. a e b

¹ Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:

- a. 34 t per gli autotreni e gli autoarticolati;
- b. 32 t per i veicoli a motore con più di 3 assi;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2395

¹ RS 741.11